

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4209/88 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1988****che fissa, per la campagna 1989, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 546/86 della Commissione, del 27 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 237/87 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 546/86, per taluni prodotti della pesca importati in Spagna e in Portogallo occorre stabilire, secondo un metodo determinato, un livello previsionale globale d'importazione distinguendo per ciascun prodotto una parte intracomunitaria stabilita in conformità del paragrafo 3 del suddetto articolo 2;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 546/86, è opportuno fissare per la campagna 1989 e per ciascun prodotto interessato il livello previsionale globale d'importazione nonché la relativa parte intracomunitaria, suddividendola in quattro quote trimestrali in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 546/86;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il 1989, il livello previsionale globale d'importazione e la relativa parte intracomunitaria suddivisa in quattro quote trimestrali sono fissati come indicato in allegato per ciascuno dei prodotti della pesca importati in Spagna ed in Portogallo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 47.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 13.